

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2025

Riammissione alla rottamazione quater entro il 30 aprile 2025.

Tra le varie misure contenute nel Ddl di conversione del DL 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), che dopo il via libera del Senato con voto di fiducia passa all'esame della Camera, figura la **riammissione alla c.d. rottamazione-quater** (introdotta dalla L. 197/2022), la cui domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2025. Non si tratta di una ulteriore nuova rottamazione dei ruoli, quindi la riapertura dei termini risulta riservata a coloro i quali hanno presentato domanda di rottamazione ex L. 197/2022 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti.

Rammentiamo che la rottamazione dei ruoli in oggetto riguardava i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In costanza dei requisiti indicati dall'art. 1 comma 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando domanda entro il 30 giugno 2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Come per le precedenti rottamazioni, il tardivo, insufficiente od omesso pagamento anche di una sola delle rate causa il mancato perfezionamento della rottamazione e la conseguente riemersione del debito a titolo di sanzioni, aggi di riscossione (laddove ancora previsti) e interessi, sia da ritardata iscrizione a ruolo sia di mora.

I debitori che sono decaduti ora possono mantenere i benefici della rottamazione dei ruoli:

- presentando **domanda entro il 30 aprile 2025** (nella quale occorre impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti);
- pagando le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, o in numero massimo di 10 rate consecutive con scadenza il 31 luglio 2025, il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Le rate sono maggiorate degli interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023.

La domanda sembra che debba essere presentata anche se non ci fossero somme da pagare, come nel caso di rate pagate ma in ritardo.

Come di consueto, la liquidazione delle somme da pagare avviene d'ufficio, mediante comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2025.

1



Entro il 30 aprile, quindi, il contribuente può integrare la domanda di rottamazione, ad esempio aggiungendo o togliendo carichi che erano già compresi nella domanda in origine presentata.

Qualsiasi tipo di inadempienza nel pagamento delle rate compromette il buon esito della rottamazione, fermi i 5 giorni di tolleranza per il ritardo.

Come già evidenziato sopra non si tratta di una nuova rottamazione, di conseguenza i debitori:

- non possono includere carichi consegnati dopo il 30 giugno 2022, che non potevano formare oggetto di rottamazione;
- non possono includere carichi che, pur essendo stati consegnati entro il 30 giugno 2022, non erano inclusi nell'originaria domanda di rottamazione.

Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Cassano d'Adda, 18 febbraio 2025

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI